

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita, con riferimento all'articolo 18 Cost. ed ai sensi degli artt. 36, 37, 38 c.c., l'Associazione denominata «PoliENERGY - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore», siglabile «PoliENERGY - APS - ETS», di seguito indicata come «Associazione», con sede legale presso il Politecnico di Torino, in TORINO, indirizzo: corso Duca degli Abruzzi 24, CAP 10129.
- 2) Le indicazioni di «Associazione di Promozione Sociale» e di «Ente del Terzo Settore», così come gli acronimi «APS» ed «ETS», saranno utilizzate - negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico - a seguito dell'effettivo riconoscimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni agli enti pubblici territoriali, che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2 - Finalità e valori

- 1) L'Associazione è costituita come strumento di aggregazione di studenti interessati alle tematiche energetiche, con la finalità di approfondire la conoscenza dell'energia, studiandone tutte le possibili fonti che possano soddisfare le esigenze dell'umanità, nel rispetto dell'ambiente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'Associazione svolge attività di carattere culturale, formativo e ricreativo, attraverso la promozione di iniziative quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: convegni e seminari di studio, dibattiti, conferenze, visite, iniziative di aggregazione.
- 3) L'Associazione, nell'ambito di specifici progetti, può gestire ed erogare servizi in favore dei propri soci o di terzi, con particolare riferimento alla comunità studentesca del Politecnico di Torino.
- 4) L'Associazione intende condividere studi, ipotesi, programmi, con quanti condividano questo interesse, a livello istituzionale, nazionale, internazionale, imprenditoriale, siano esse istituzioni pubbliche, private o singoli cittadini.
- 5) L'Associazione riconosce quali propri valori fondanti gli ideali di democrazia, partecipazione, uguaglianza e giustizia sociale, sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.
- 6) L'Associazione non persegue ad alcun titolo finalità di lucro: il suo patrimonio e le sue risorse economiche sono sempre interamente destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente statuto.

Articolo 3 - Adesione, diritti e doveri dei soci

- 1) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano le finalità ed i valori di cui al presente Statuto. Se iscritti al Politecnico di Torino quali studenti, sono considerati «soci ordinari», diversamente sono considerati «soci straordinari». I «soci

straordinari» sono tenuti ogni anno a confermare l'adesione all'Associazione. I «soci ordinari» che cessano di essere iscritti al Politecnico di Torino sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo e possono richiedere di confermare la propria adesione all'Associazione in qualità di «soci straordinari».

- 2) L'adesione o la riconferma dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una domanda scritta. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la propria scelta e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni: l'interessato può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, presentando ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
- 3) I soci fondatori, sottoscrittori dell'Atto costitutivo, appartengono di diritto all'Associazione, salvo in caso di esclusione deliberata dall'Assemblea.
- 4) L'Assemblea può deliberare di introdurre una quota di adesione a carico dei soci per l'autofinanziamento dell'Associazione, definirne annualmente l'ammontare e normarne le modalità di versamento.
- 5) Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Si impegnano a contribuire attivamente all'attività dell'Associazione e concorrono a definirne gli obiettivi attraverso la partecipazione all'Assemblea. Hanno diritto a consultare le deliberazioni degli organi sociali e ad accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione ed all'attività dell'Associazione, per esercitare appieno la propria facoltà di verifica. Sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed a rispettare le finalità ed i valori di cui all'articolo 2.
- 6) I soci cessano di appartenere all'Associazione: (a) per cause naturali; (b) per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; (c) qualora, senza valido motivo, si rendano morosi del versamento della quota di adesione eventualmente deliberata dall'Assemblea, (c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 7) L'esclusione di un socio può essere proposta qualora quest'ultimo abbia violato le disposizioni di cui al presente Statuto, abbia posto in essere azioni contrarie alle finalità ed ai valori di cui all'articolo 2 o abbia prodotto in qualsiasi modo un danno nei confronti dell'Associazione. Le motivazioni alla base della proposta di esclusione devono essere contestate per iscritto all'interessato e deve essere garantito il diritto di replica. La perdita della qualifica di socio determina la decadenza automatica da qualsiasi incarico ricoperto all'interno o all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.
- 8) Tutti soci prestano la propria attività in favore dell'Associazione a titolo volontario e gratuito. Hanno diritto al solo rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute nell'ambito degli incarichi e delle attività svolte per conto dell'Associazione o per la realizzazione di specifiche iniziative, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione può avvalersi del lavoro di collaboratori e professionisti esterni, regolarmente retribuiti, entro i limiti previsti dall'articolo 36 del del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne stabilisce gli indirizzi e le linee generali, ne programma le attività su proposta del Consiglio Direttivo.

- 2) L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce in forma ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, oppure, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e gli orari della prima e della seconda convocazione, che non possono avere luogo nello stesso giorno: deve essere trasmessa ai soci per iscritto, in forma telematica, con un preavviso non inferiore a quarantotto ore rispetto alla prima convocazione.
- 3) L'Assemblea può essere altresì convocata in forma straordinaria, sempre su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci, con un preavviso non inferiore a dodici ore, purchè non vi sia prevista la trattazione delle materie di cui al successivo comma 5.
- 4) L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.
- 5) L'Assemblea è sempre chiamata ad esprimersi per: (a) l'elezione del Consiglio Direttivo e l'eventuale rimozione di suoi componenti, (b) l'approvazione dei bilanci, (c) le istanze di adesione o riconferma e le proposte di esclusione dei soci, nei casi previsti all'articolo 3 del presente Statuto, (d) l'eventuale introduzione di una quota di adesione a carico dei soci e la definizione del suo importo, (e) la modifica dello Statuto, (f) l'eventuale scioglimento dell'Associazione e gli adempimenti connessi.
- 6) Le decisioni sono di norma approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, fatti salvi i casi nei quali sia richiesta una maggioranza qualificata ai sensi del presente Statuto.

Articolo 5 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di amministrazione dell'Associazione: è preposto all'attuazione degli indirizzi ed all'esecuzione delle decisioni assunte dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo opera in piena autonomia sulla base degli indirizzi e della programmazione approvati dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo è formato di norma da un numero variabile tra tre e sette componenti, tra cui il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono individuati annualmente tra i soci in seno all'Assemblea, durano in carica un anno e possono essere rieletti. Per essere eletti occorre avere almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei partecipanti all'Assemblea.
- 3) Le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo (e le modalità di svolgimento delle riunioni dello stesso) sono normate con Regolamento Interno approvato dall'Assemblea.
- 4) In caso di gravi motivi, su richiesta di almeno dieci soci, i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rimossi in qualsiasi momento, singolarmente o collettivamente, con voto dell'Assemblea. Le motivazioni alla base della richiesta di rimozione devono essere contestate per iscritto agli interessati e deve essere consentito il diritto di replica. In caso di dimissioni, decadenza o rimozione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede entro 60 giorni alla loro sostituzione.

Articolo 6 - Presidente, Segretario e Tesoriere

- 1) Il Presidente è rappresentante legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

coordina lo svolgimento della gestione ordinaria dell'Associazione e relaziona sulle attività svolte.

- 2) Il Segretario è incaricato di redigere e di conservare i verbali delle riunioni degli organi sociali. È garante della tenuta e dell'aggiornamento dei libri sociali. Svolge inoltre la funzione di Vice Presidente: è pertanto incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento.
- 3) Il Tesoriere è incaricato di curare la gestione contabile dell'Associazione e di predisporre i bilanci.

Articolo 7 - Risorse economiche e bilanci

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività: (a) da contributi, donazioni, erogazioni liberali, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone fisiche o da enti; (b) da attività di raccolta fondi condotta nel rispetto della normativa vigente; (c) da contributi erogati dal Politecnico di Torino o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione di iniziative specifiche e documentate; (d) da proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione o dalla gestione economica del patrimonio; (e) dalle eventuali quote di adesione per l'autofinanziamento a carico dei soci deliberate dall'Assemblea; (f) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 2) L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Le operazioni finanziarie possono essere disposte dal Presidente o dal Tesoriere.
- 3) I bilanci previsionale e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Devono essere approvati dall'Assemblea, il primo entro l'inizio, il secondo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui fanno riferimento.
- 4) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento di attività sociali statutariamente previste.
- 5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea nomina una persona fisica oppure un collegio quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con il fine di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e certificare la rispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle stesse.

Articolo 8 - Disposizioni finali

- 1) L'Associazione ha durata illimitata. In caso di gravi motivi, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci complessivi, l'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione. Contestualmente allo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone che il patrimonio residuo venga devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, a favore di uno o più Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni e le procedure previste dalla normativa vigente.
- 2) Qualora se ne ravvisi la necessità, il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci complessivi.

3) Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi, nonché della normativa vigente in materia a livello nazionale e regionale.

